



**Numero 3 / 2021**

**Silvia Izzo**

**Modalità alternative di trattazione della  
controversia  
Emendamento 12.9 A.S. n. 1669**

## **Modalità alternative di trattazione della controversia Emendamento 12.9 A.S. n. 1669**

Silvia Izzo

*Professore associato di Diritto processuale civile nell'Università di Cagliari*

### Abstract

The paper deals with the Government Proposals for reform aimed at stabilizing the alternative methods of celebrating the Court hearing in force during the period of the pandemic ). The Essay highlights Criticalities and Differences of the proposed solutions with respect to current legislation and the proposals of the so-called Luiso Commission in the light of the principles of due process.

Il saggio analizza l'emendamento governativo al DDL 1662 volto a stabilizzare, sia pur con significative differenze, le modalità alternative di celebrazione dell'udienza civile sperimentate nell'emergenza pandemica. Vengono evidenziate, in particolare, criticità e divaricazioni rispetto alla disciplina vigente e alle proposte della c.d. Commissione Luiso, raffrontando le soluzioni con i principi del giusto processo

**Sommario:** 1. Premessa. - 2. La specialità del contenzioso del lavoro nell'interpretazione della legislazione emergenziale. - 3. Le modalità alternative di svolgimento dell'udienza alternative negli emendamenti governativi. L'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza. - 4. (*Segue*). Le udienze a trattazione scritta (*g-quinquies e g-sexies*).

### **1. Premessa.**

L'emendamento di fonte governativa n. 12.19 all'art. 12 del DDL 1662 recante *Delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*, – con l'inserimento al primo comma delle lettere *g-quater, -quinquies e -sexies* -

propone di portare a regime, con talune significative differenze, le modalità alternative di trattazione delle controversie civili introdotte con la legislazione emergenziale. L'efficacia temporale di tale ultima disciplina<sup>1</sup> è stata più volte prorogata, da ultimo con l'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105 che la ancora al 31 dicembre prossimo<sup>2</sup>, proroga che potrebbe consentire, attesi i serrati tempi imposti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, un raccordo, senza soluzione di continuità, con le disposizioni oggi all'esame della Commissione giustizia del Senato<sup>3</sup>.

I tre criteri di delega in commento, in particolare, riguardano la possibilità di sostituire lo svolgimento canonico delle udienze con la celebrazione con collegamenti audiovisivi a distanza (*g-quater*) ovvero con il deposito telematico di note scritte (*g-quinquies* e *-sexies*).

Ciò che è servito a contenere la diffusione del contagio da Sars-cov 2, è, dunque, apparso meritevole di essere conservato per far fronte a esigenze diverse, non episodiche o straordinarie<sup>4</sup>. Non si tratta più di assicurare il distanziamento interpersonale, bensì di adeguare le forme tradizionali di celebrazione del processo «alla rilevante mobilità che caratterizza l'attuale società»<sup>5</sup>, con l'effetto più che sperabile di ridurre i costi complessivi dell'esercizio della giurisdizione attraverso soluzioni organizzative che razionalizzino le attività processuali contenendone i tempi e agevolandone la gestione<sup>6</sup>.

Ferma la necessità di investire maggiormente nel reclutamento di giudici professionali<sup>7</sup>, visto lo stato di «emergenza perenne» che

---

<sup>1</sup> Prevista dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 (conv. con modif. in l. 77/2020) che ha ripreso e ampliato le modalità alternative adottabili dai Capi degli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 83 del d.l. 18/20. La disciplina, inizialmente destinata a vigere fino al 31 ottobre 2020, è stata una prima volta prorogata dall'art. 23 d.l. 137/2020 (conv. con modif. in l. 176/2020) fino al 31 luglio 2021.

<sup>2</sup> Entrato in vigore della stessa data.

<sup>3</sup> La medesima riflessione è contenuta nella Relazione illustrativa al d.l. 105/21, cit., p. 4.

<sup>4</sup> Sottraendosi, dunque, alla «obsolescenza programmata» che, oltre ad interessare gli strumenti tecnologici di uso quotidiano è utile a descrivere, secondo l'intuizione di D. DALFINO-G.G. POLI, *il frenetico succedersi di decreti legge, spesso sconsiderati, contenenti continue novità e innovazioni per l'era pandemica* (cfr. *Emergenza epidemiologica da Covid-19 e protocolli d'udienza: presente incerto e futuro possibile della trattazione delle controversie civili*, in <www.foroitaliano.it>, *Foro it. News*, nonché, *Il processo civile dopo il d.l. 28 del 2020*)

<sup>5</sup> Cfr. Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi», istituita presso il Ministero della Giustizia con d.m. 12 marzo 2021 e presieduta dal Prof. Luiso, p. 83 del dattiloscritto.

<sup>6</sup> Nel medesimo senso la Relazione illustrativa al d.l. n. 105/21, cit., che rileva come «Molti degli istituti introdotti hanno anche permesso recuperi di efficienza complessiva del sistema e semplificato alcune incombenze, avviando percorsi di ammodernamento e semplificazione delle procedure, tanto da essere ora indicati anche come utili esiti da stabilizzare nei complessivi progetti di riforma sia della procedura penale che della procedura civile».

<sup>7</sup> Va, difatti, rilevato che nonostante i seri investimenti nel reclutamento di personale della magistratura avviati a partire dal 2014, l'Italia presenta un numero non adeguato di giudici in organico a causa dell'arretrato - che costituisce il 65% dei carichi giudiziari civili, facendo

caratterizza anche la giustizia del lavoro<sup>8</sup>, ragionare, invece che dell'ennesima modifica alla disciplina processuale, sull'idea di un processo più elastico nelle forme, parametrato sulle specificità della singola lite, offre spunti di riflessione sicuramente interessanti<sup>9</sup>, soprattutto per il processo del lavoro che – a differenza del processo ordinario e di altri processi speciali – non è interessato dalle incisive proposte di riforma governativa quasi sempre ispirate ad una sommarizzazione sempre più marcata dell'accertamento e alla massiva introduzione di filtri all'azione e sanzioni processuali<sup>10</sup>.

Deve, tuttavia, rimanere chiaro che la compressione dello statuto costituzionale del processo è ammissibile soltanto a fronte di uno scenario di assoluta straordinarietà com'è quello che ha caratterizzato il primo periodo dell'emergenza sanitaria e che buona parte delle soluzioni che sono apparse necessarie in quel contesto non appaiono predicabili a regime. La sospensione di termini e attività processuali previsto per le prime due fasi della pandemia<sup>11</sup>, come pure la delega alle determinazioni dei Capi degli uffici giudiziari del concreto svolgimento del processo, hanno determinato scollamenti inaccettabili rispetto ai principi costituzionali e sicuramente non più percorribili<sup>12</sup>.

---

collocare il Paese tra quelli europei con il numero più elevato di cause pendenti *pro-capite* (Dati risultanti dal *The 2020 EU Justice Scoreboard*, 2020).

<sup>8</sup> A tale situazione endemica di crisi non fa eccezione il contenzioso del lavoro. Il peggior risultato rispetto al *Clearance rate* – ossia alla capacità di smaltire le cause senza accumularne di nuove – registrato in area Sicid riguarda per l'appunto tale settore assieme a quello della previdenza sociale.

<sup>9</sup> Anche perché appare profondamente differente da quella finora utilizzata dal legislatore che ha da sempre coniato riti differenziati parametrati sul valore, sulla complessità o su singole caratteristiche della lite, ma in ogni caso standardizzati, ovvero rimessi alla discrezionalità del magistrato, senza finora contemplare la condivisione con le parti dell'opzione prescelta. Sulla stessa linea, Pagni, da ultimo in *Le misure urgenti in materia di giustizia per contrastare l'emergenza epidemiologica: un dibattito mai sopito su oralità e pubblicità dell'udienza*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

<sup>10</sup> Per riferimenti, cfr. A.D. DE SANTIS, *Contributo allo studio della funzione deterrente del processo civile*, Napoli, 2018.

<sup>11</sup> La misura del rinvio delle udienze (fino al 31 marzo 2020) è stata prevista per la prima volta con l'art. 10, c. 1 del d.l. n. 9 del 3 marzo 2020 limitatamente agli uffici giudiziari rientranti nei circondari di Tribunale e nei distretti di Corte di appello in cui erano ricompresi i comuni della Lombardia e del Veneto inclusi nella c.d. zona rossa. La misura è stata estesa all'intero territorio nazionale con l'art. 83 del d.l. 18/20 (convertito con modificazioni in legge n. 27/2020) che ha disposto dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (2° c.), nonché il rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile di tutte le udienze comprese tra il 9 marzo e il 22 marzo 2020 con esclusione dei processi qualificati urgenti per legge o per disposizione del giudice, termine poi prorogato all'11 maggio (per effetto dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23/20, convertito in legge n. 40/20).

<sup>12</sup> Nel periodo di vigenza dei decreti presidenziali si è interpretata con un notevole grado di elasticità la riserva di legge in materia processuale con conseguente ed evidente allontanamento dalle previsioni dell'art. 3 Cost. avendo a mente che le norme processuali sono di esclusiva competenza statale proprio per assicurarne l'omogeneità sull'intero territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. l, Cost.). Cfr. F. PICARDI, *La giustizia nella seconda fase dell'emergenza sanitaria*, in *Il diritto vivente. L'Emergenza Covid: le risposte della giustizia*, p. 75, disponibile all'indirizzo [https://www.magistraturaindipendente.it/#\\_ftn1](https://www.magistraturaindipendente.it/#_ftn1), la quale paventa altresì la

Per vero, rispetto alle proposte formulate dalla «Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi», istituita presso il Ministero della Giustizia con d.m. 12 marzo 2021 e presieduta dal Prof. Luiso, le scelte governative appaiono ispirate ad una maggior prudenza e comporterebbero non già un ampliamento, bensì una riduzione delle modalità alternative alla trattazione rituale tutt'ora utilizzabili.

In ogni caso, pur con gradazioni differenti, tutte le modalità di celebrazione dell'udienza alternative rispetto all'udienza di discussione dell'art. 420 c.p.c. incidono sul concetto di oralità e immediatezza della cognizione e, dunque, sul diritto ad un processo equo che garantisca e potenzi le possibilità difensive delle parti.

Neppure si può tacere che la condizione di “assembramento” costituisca la fisiologia del nostro processo civile, sia in senso stretto - con riferimento al numero di avvocati e soggetti coinvolti quotidianamente in aule di giustizia, collocate, oltretutto, in edifici su cui pochissimo si è investito e che presentano i segni evidenti del tempo in termini di obsolescenza strutturale e funzionale -, sia in senso figurato, *i.e.* in relazione al sovraccarico dei ruoli che i magistrati sono chiamati a gestire, con conseguente contrazione del tempo dedicato alla trattazione della singola controversia. Per tali ragioni anche nel processo del lavoro gli spazi dedicati ad una dialettica orale distesa e approfondita sono stati progressivamente erosi, ma nondimeno non può tacersi che in questo specifico settore del contenzioso, vuoi per i valori in gioco, vuoi per le attività da compiere, rimane indispensabile «un contatto ravvicinato con il giudice fondato anche su interscambi argomentativi immediati»<sup>13</sup>, funzionali a chiarire punti oscuri, ad agevolare l'accordo delle parti o più semplicemente a definire ciò che sia effettivamente contestato e meritevole di essere accertato. Tuttavia, va considerato che non soltanto studi e ricerche, ma anche l'esperienza di altri ordinamenti dimostra come non soltanto sia possibile implementare l'utilizzo di strumenti informatici nella gestione della funzione giudiziaria, ma finanche sostituire la decisione umana con l'algoritmo prodotto da un'intelligenza artificiale<sup>14</sup>. Di fronte a

---

violazione del «precetto di cui all'art. 101, secondo comma, Cost., ai sensi del quale “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”».

<sup>13</sup> Cfr. A. DI FLORIO e M. LEONE, *Il processo di carta: dal “telematico” all'udienza da remoto*, in *Questionegiustizia.it*

<sup>14</sup> Sul punto sia consentito il riferimento a IZZO, *Lineamenti di uno studio sui livelli di interazione tra tecnologie pensanti e giustizia civile*, in *Studi economico giuridici dell'Università degli studi di Cagliari. Annali 2020*, II, 147 ss.

tali approdi finanche il provocatorio interrogativo relativo al se una *Corte sia un luogo o un servizio* sembrano anacronistici<sup>15</sup>.

Il complesso bilanciamento tra tali contrapposte linee di tendenza andrebbe ricercato, ad avviso chi scrive, tenendo presente il carattere dispositivo che in uno Stato liberale un processo che contrappone diritti soggettivi individuali non può che conservare. L'adozione di forme alternative e avveniristiche di svolgimento può, allora, essere ammissibile e finanche opportuna là dove risponda alle esigenze e alle scelte concertata dei diversi attori del processo, primi tra tutti le parti. Se nel periodo più buio della pandemia si è accettata la convivenza di tanti “dialetti processuali”, nella fisiologia della vita quotidiana della giustizia, la «proporzionalità» non può essere riferita soltanto allo stato di «scarsità» della risorsa nel suo complesso o con riferimento al carico di lavoro del magistrato, ma può avere un senso nuovo se riferito alla singola controversia attraverso un confronto dialettico tra parti e giudice. Come si vedrà nella riflessione che segue, sotto questo profilo, purtroppo, la disciplina *de iure condendo* segna un passo indietro rispetto a quella attualmente vigente.

## **2. La specialità del contenzioso del lavoro nell'interpretazione della legislazione emergenziale.**

Nel massivo ricorso alla decretazione d'urgenza che ha interessato la giustizia civile dal marzo dello scorso anno, nessuna considerazione specifica si è riservata alle controversie del lavoro, cui pure – com'è ovvio – trovano e hanno trovato applicazione le disposizioni introdotte per i «processi civili», né, peraltro, a tale lacuna ha rimediato il CSM, che pure ha adottato linee guida sul punto<sup>16</sup>. La circostanza ha determinato non poche difficoltà applicative a fronte di un contenzioso che incide su diritti costituzionalmente garantiti e, dunque, indisponibili o semi indisponibili e quasi sempre protetti da norme inderogabili<sup>17</sup> e che, di conseguenza, è assoggettato ad una disciplina processuale speciale che, più che ogni altra, è caratterizzata dall'oralità, dall'immediatezza e dalla concentrazione

---

<sup>15</sup> «*Is Court a Service Or a Place?*» si chiede R. SUSSKIND, R. SUSSKIND, *Online Courts and future of Justice*, Oxford university press, 2019, part. II.

<sup>16</sup> Cfr. le delibere del 26 marzo 2020 e del 4 novembre 2020 entrambe disponibili sul sito istituzionale dell'Organo. Hanno parzialmente fatto fronte alla lacuna gli innumerevoli protocolli e linee guida adottati dallo scorso marzo ad oggi, poi, dedicano attenzioni specifiche alle controversie del lavoro.

<sup>17</sup> Cfr. Dalfino, *Processo del lavoro e legislazione dell'emergenza: una parentesi da cancellare o una opportunità da sviluppare*, in *Foronews* del 10/7/2021, p. 3 del dattiloscritto.

Le caratteristiche peculiari dell'oggetto e delle forme della tutela, nondimeno, hanno avuto modo di manifestarsi fin dalle prime battute della legislazione pandemica. Si prenda ad esempio la disciplina della c.d. prima fase dell'emergenza sanitaria in cui si è disposta la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, nonché il rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile di tutte le udienze comprese tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, con esclusione dei processi qualificati urgenti per legge o per disposizione del giudice<sup>18</sup>. È chiaro che quanto più è "sensibile" la materia controversa tanto meno appaiono tollerabili ritardi che ben potrebbero produrre «l'effetto, non di differire la possibilità di ricorso alla tutela giurisdizionale, ma di impedirla *in nuce*»<sup>19</sup>. Sulla base di tali considerazioni la sezione Lavoro del Tribunale di Milano, ha esteso la sospensione del decorso dei termini processuali anche a quelli di natura sostanziale (non sospesi) «ontologicamente» collegati ai primi. Tale condizione si è riscontrata con riferimento al termine decadenziale di 60 giorni previsto dall'art. 6, c. 1 della legge n. 604/1966 per l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, attese la «strutturale concatenazione» con il successivo termine di 180 giorni ivi previsto per il deposito del ricorso giudiziario (c.2). Pertanto, sulla scorta della ricostruzione della disciplina in termini di «unica fattispecie impugnatoria a formazione progressiva»<sup>20</sup>, è apparso inammissibile e contrario alla *ratio* della stessa disciplina emergenziale «scindere due passaggi che costituiscono adempimento di un unico onere [...], separandone la relativa regolamentazione legale»<sup>21</sup>.

Inoltre, le controversie del lavoro, pur non espressamente comprese tra quelle sottratte alla disciplina dei rinvii generalizzati, sono spesso rientrate tra «i procedimenti la cui ritardata trattazione» avrebbe potuto «produrre grave pregiudizio alle parti» con valutazione d'urgenza assunta con decreto dal Presidente del Tribunale ovvero, adattando la previsione legislativa espressamente riferita alle sole ipotesi di giudizio collegiale, al giudice del lavoro investito della causa<sup>22</sup>. Senz'altro è stata

---

<sup>18</sup> Cfr. *supra*, nota 9.

<sup>19</sup> Di chi? Sentenza 14 Ottobre 2020, n. 5145.

<sup>20</sup> In questo senso, Cass. Civ., Sez. Lav., 23 aprile 2014, n. 9203; Cass. Civ., Sez. Lav., 21 marzo 2017, n. 7175.

<sup>21</sup> Trib. Milano, cit. Sul tema cfr., COLOSIMO, *L'effettività della tutela ai tempi del Covid: sospensione dei termini e decadenza dall'impugnazione del licenziamento*, in Questa Rivista.

<sup>22</sup> Nonostante si tratti di situazione sicuramente verificabile sul terreno delle controversie lavoristiche, la prescrizione normativa è stata modellata con riferimento al giudizio collegiale, atteso che la competenza alla dichiarazione d'urgenza per le cause già iniziate veniva individuata in capo al «giudice istruttore» o al «presidente del collegio». Per i giudizi «non iniziati» (ripetendo l'impropria dizione del testo di legge) la dichiarazione d'urgenza era di competenza del capo ufficio o del suo delegato che avrebbe provveduto con decreto in calce alla citazione o al ricorso.

possibile la trattazione dei «procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona» (c.2), tra i quali rientrano ben spesso quelli del lavoratore.

Numerose sono state le difficoltà di innesto delle forme alternative di celebrazione dell'udienza sul terreno del rito del lavoro strutturato in modo tale che «ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata, oltre che all'ammissione ed assunzione di eventuali prove, alla discussione orale e, quindi, alla pronuncia della sentenza ed alla lettura del dispositivo»<sup>23</sup>; nel quale non è mai esclusa la partecipazione personale delle parti e caratterizzato dall'attribuzione al giudice di ampi poteri di direzione e di cooperazione. Tale ambiente processuale, perciò, poco si presta ad essere surrogato, in tutto o in parte da una trattazione scritta se non nei margini già previsti dal codice di rito (artt. 420, c. 6 e 429, c. 2) e che ha richiesto un notevole spirito di adattamento là dove è stato celebrato a distanza. I dibattiti avviati sulle riviste giuridiche, nei pubblici dibattiti e nelle *mailing list* specialistiche hanno registrato la difficoltà di superare le perplessità "culturali" che tale forma di oralità porta con sé, soprattutto con riferimento ad attività in cui il confronto reale con il giudice si avverte come maggiormente necessario. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di provvedere ad un approfondito e franco interrogatorio libero o al tentativo di conciliazione, questione che si è posta spesso all'attenzione dei giudici con riferimento alla compatibilità della modalità con una interlocuzione effettiva che preservi la *ratio* dell'istituto e la funzione sia propulsiva sia di controllo delle condizioni dell'accordo<sup>24</sup>, sia in relazione ai requisiti di forma e sostanza richiesti per il verbale di conciliazione. Se tale secondo profilo è stato affrontato e risolto dal legislatore la modifica dell'art. 88 comma 2 delle disp. att. c.p.c. introdotta con la legge n. 70/2020 di conversione del dl n. 28/2020<sup>25</sup>, la problematicità del primo

---

<sup>23</sup> Tra le più recenti, Cass., Sez. VI - Lavoro ord., 09 ottobre 2020, n. 21849.

<sup>24</sup> Cfr., quasi testualmente, A. L. TERZI, *I giudici del lavoro, l'udienza da remoto e la conciliazione giudiziale*, in *Questionegiustizia.it*, del 7 luglio 2020 che rileva, con riferimento al processo del lavoro, l'«attività di promozione e controllo della volontà transattiva, di chiarimento degli effetti dell'atto, che soprattutto quando si tratta di diritti dei lavoratori, in particolare se indisponibili, dovrebbe svolgersi con la dovuta sensibilità ed attenzione», non muta a seconda del "contenitore", sottolineando come «La posizione diseguale delle parti rispetto alla capacità di resistenza economica alla lite, quale ordinariamente si presenta nel contenzioso del lavoro dovrebbe sempre imporre una verifica della rispondenza del contenuto della transazione a criteri di equità sostanziale indipendentemente dal contesto in cui si svolge l'attività del giudice».

<sup>25</sup> La previsione novellata dispone: «Quando il verbale d'udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza». La previgente formulazione, al contrario, «Quando il verbale d'udienza, contenente gli

rimane attualissima, implicando una riflessione generale sulle difficoltà che sorgono nello svolgimento di attività tradizionalmente svolte in presenza là dove tra parti e giudice si interponga l'ostacolo dello schermo e della distanza. L'esperienza dell'ultimo anno ha dimostrato che una trattazione accurata sia possibile indipendentemente dal contenitore, ossia nonostante l'impiego di mezzi informatici, tuttavia un confronto reale e genuino sembra ancora richiedere «istintivamente» «le garanzie del contatto sociale»<sup>26</sup>. Ciò che si intende sottolineare è l'importanza di una seria riflessione sulle modalità e sulla misura in cui l'interazione tra le persone cambi là dove l'interlocutore sia celato da uno schermo che non rende possibile, sia pur in una dimensione sincrona<sup>27</sup>, una visione contestuale di tutti gli attori del processo<sup>28</sup>. Va rilevato a tal proposito che gli ampi studi sociologici e psicologici che hanno indagato gli effetti sul comportamento dell'interazione filtrata dalla macchina<sup>29</sup>, non abbiano mai riguardato il processo e l'aula giudiziaria<sup>30</sup> per cui non desta sorpresa la circostanza che le proposte di riforma abbiano proposto per un utilizzo più contenuto di tale modalità che pure, rispetto alla trattazione scritta, preserva maggiormente il principio del contraddittorio.

### **3. Le modalità alternative di svolgimento dell'udienza alternative negli emendamenti governativi. L'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza.**

---

accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza». Sulle possibili interpretazioni volte a conciliare tale testo con lo svolgimento della conciliazione da remoto, cfr. TERZI, *op. ult. cit.*

<sup>26</sup> L'espressione è di F. PICARDI, *La giustizia*, cit., p. 72.

<sup>27</sup> Contrapposta a quella «asincrona», che vede le attività di valutazione e giudizio svolte in tempi differenti ma aggregate grazie all'utilizzo di una piattaforma. Sul processo asincrono, cfr. A. SELA, *Streamlining Justice: How Online Courts Can Resolve the Challenges of Pro Se Litigation*, in *Cornell Journal of Law and Public Policy*, 2016, p. 360

<sup>28</sup> E. SAVARESE, *Decretazione d'urgenza e organizzazione dell'attività giudiziaria "a distanza": difficoltà operative, opportunità... e un po' di demitizzazione*, in *Il diritto vivente*, cit., p. 96 s., sottolinea, come «L'impatto culturale, conoscitivo, neuroscientifico dell'uso della piattaforma digitale per la celebrazione dell'udienza mi pare totalmente ignorato, in nome di un discorso soltanto tecnologico ed efficientista, riconducibile a una deriva burocratica che già ha prodotto, e continua a produrre, danni sullo svolgimento del lavoro professionale e intellettuale del giudice».

<sup>29</sup> Cfr. per i necessari riferimenti, G. NICOLSI, *L'uomo e la macchina tra corporeità ed epistemologia sociale. Appunti per una sociologia dell'interazione uomo-macchina*, 85 ss., in ID., (a cura di), *Robot: La macchina, il corpo, la società*, Taranto, 2011.

<sup>30</sup> Cenni alla questione in R. SUSSKIND, *Online Courts*, cit. Chap. V.

Va, immediatamente rilevato che dal tenore delle proposte governative, in linea con la disciplina oggetto di sperimentazione fino al 31 dicembre prossimo, si evince che la celebrazione in presenza dell'udienza rimanga la regola, rispetto alla quale le modalità alternative costituiscono eccezioni. Infatti, come si vedrà nel dettaglio, le disposizioni *de iure condendo* presuppongono l'esercizio di un potere discrezionale del giudice ovvero la presentazione di un'istanza di parte, ossia manifestazioni di volontà ulteriori e successive rispetto alla fissazione di un'udienza "canonica". Tale circostanza, ovviamente, emerge più chiaramente dalla lettera dell'art. 221 della legge n. 77/20 di conversione del d.l. n. 34/20 che dagli emendamenti governativi, i quali si limitano a dettare i criteri direttivi rivolti al legislatore delegato, ma non può seriamente dubitarsi della continuità con la legislazione vigente di una disciplina destinata a regolare stabilmente il processo e non giustificata da esigenze di contenimento della pandemia.

Come si è anticipato le scelte governative divergono in più punti rispetto alle proposte della Commissione Luiso che pure ne avrebbero dovuto costituire il presupposto. Se queste ultime ampliavano notevolmente l'ambito di applicazione dell'udienza da remoto finora conosciuta, ammettendone l'utilizzo anche per l'escussione dei testimoni e il confronto (*g-bis*, n. 6), nonché per la celebrazione delle camere di consiglio (*g-ter*), l'emendamento governativo dispone in senso inverso, limitando la dematerializzazione alle ipotesi di udienze in cui sia richiesta la partecipazione dei soli difensori. Lo stesso a dirsi per la c.d. trattazione scritta, utilizzabile secondo il testo della Commissione ministeriale anche ove sia necessaria la partecipazione degli ausiliari del giudice ed «in ogni procedimento non contenzioso» (*g-bis*, n. 1). Quali siano state le ragioni della divaricazione rispetto alle proposte formulate non è noto ma sicuramente è singolare che le valutazioni governative relative al grado e alle modalità di stabilizzazione di una disciplina emergenziale oggetto di sperimentazione possano essere tanto differenti rispetto a quelle effettuate, meno di un mese prima, da una Commissione di esperti nominata al precipuo scopo di «proporre interventi in materia di processo civile» ulteriori e differenti da quelli contenuti nel DDL 1662.

Venendo all'analisi di dettaglio delle tre ipotesi contemplate dall'emendamento in commento e procedendo per gradi di divaricazione crescente rispetto all'udienza pubblica dall'art. 420 c.p.c., la lettera *g-quater* detta un criterio di delega volto a «prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, *possa* disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle

parti si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia»<sup>31</sup>.

La disciplina del procedimento che si evince dal criterio di delega diverge tanto dalla disciplina vigente, quanto dalle proposte Luiso.

Il c. 7 dell'art. 221 stabilisce che il giudice possa disporre che l'udienza si volga da remoto soltanto con il consenso preventivo delle parti<sup>32</sup>; la lettera *g-bis*, n. 4 del testo della Commissione ministeriale, pur rimettendo al giudice l'opzione, dispone che la trattazione in presenza debba essere comunque disposta «in presenza di richiesta anche di una sola parte».

Al contrario, come appena rilevato, la lettera *g-quater* dell'emendamento governativo dispone nel senso che sia il giudice d'ufficio a disporre lo svolgimento da remoto, prevedendo la possibilità di opposizione successiva di queste ultime<sup>33</sup>. Tale soluzione rischia di appesantire la trattazione, in ragione dell'apertura del sub-procedimento di opposizione che il legislatore delegato sarà necessariamente chiamato a disciplinare, pena l'impugnazione della sentenza in cui si denunci che la modalità prescelta si sia tradotta in un *vulnus* alle facoltà difensive delle parti. Su un piano più generale, inoltre, segna un passo indietro rispetto al modello finora (timidamente) sperimentato, fondato sulla concertazione tra parti e giudice che costituisce la vera novità della disciplina e che rischia di potersi in contrasto con quel dovere di collaborazione che connota sempre più il processo civile in generale e quello del lavoro in particolare. Tale “buona prassi”, oltretutto, ha avuto modo di essere ampiamente sperimentata nel periodo pandemico: molti dei Protocolli stipulati tra uffici giudiziari e consigli dell'ordine prevedono, infatti, forme di cooperazione tra parti e giudice anche più ampie rispetto a quelle indicate dalla disciplina positiva<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Proponendo l'inserimento della lett. *g-quater* dopo la precedente *g-ter* all'art. 12, c.1. della Ddl 1662, cit.

<sup>32</sup> Ciò nondimeno, attualmente, è possibile celebrare in tale forma anche la prima, non ostandovi tecnicamente la necessità di acquisire il previo consenso delle parti. Difatti, *ex positivo iure* per i processi che iniziano con ricorso, per ineluttabile prassi in quelli che iniziano con citazione, i provvedimenti rispettivamente di fissazione o spostamento dell'udienza potrebbero contenere la “proposta” di trattazione da remoto dando termine per l'adesione delle parti. In ogni caso, nei processi che iniziano con citazione il provvedimento di differimento dell'udienza non deve essere il necessario contenitore della proposta, atteso che, con ordinanza, il giudice può adottare qualsiasi provvedimento per regolare l'ordinato svolgimento del processo incluso quello con cui comunica alle parti una proposta prevista per legge.

<sup>33</sup> Ritornando alla formulazione originaria dell'art. 83 del d.l. n. 18/20.

<sup>34</sup> Si prenda ad esempio il Protocollo stipulato il 4 maggio 2020 tra le Sezioni Lavoro del tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati con l'assistenza di diverse associazioni specialistiche, disponibile all'indirizzo [https://www.tribunale.roma.it/documentazione/D\\_20185.pdf](https://www.tribunale.roma.it/documentazione/D_20185.pdf)

Anche se non espressamente contemplata, non è necessariamente destinata a rimanere confinata al periodo pandemico la possibilità attualmente prevista dal c. 6 dell'art. 221, norma che consente alle parti o ai difensori che ne facciano richiesta<sup>35</sup> di presenziare all'udienza celebrata in via ordinaria «mediante collegamenti audiovisivi a distanza»<sup>36</sup>, «con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione». Ad avviso di chi scrive, nell'esercizio della delega disposta con la lettera *g-quater*, infatti, ben potrebbe il legislatore delegato consentire tale possibilità in favore dei difensori e finanche del giudice, in questo caso «solo previa autorizzazione del presidente del tribunale o di suo delegato, motivata con giustificati motivi» – come proposto dalla Commissione Luiso<sup>37</sup>.

Il principio direttivo limita fortemente l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo della trattazione da remoto, mentre a giudizio della Commissione Luiso sarebbe stato opportuno includervi fattispecie finora non considerate, adattando la disciplina emergenziale «alla rilevante mobilità che caratterizza l'attuale società», sulla scorta delle «positive esperienze realizzate in alcuni tribunali nelle prime fasi della emergenza pandemica, e trasfuse in protocolli locali». La modalità è, infatti, riservata alle ipotesi in cui sia richiesta la sola partecipazione dei difensori con la conseguenza che, pur non essendo espressamente previsti condizioni oggettive, strettissimo ne appare l'utilizzo sul terreno del processo del lavoro. Necessariamente in presenza andranno svolte le attività prescritte dal primo comma dell'art. 420 e, dunque, l'interrogatorio libero, il tentativo di conciliazione, la formulazione della proposta transattiva o conciliativa da parte del giudice, ipotesi in cui, come si è già osservato, è ancora avvertita fortemente la necessità del “contatto sociale”<sup>38</sup>. Probabilmente in ragione di tale esigenza, il testo della Commissione

---

<sup>35</sup> «Con apposita istanza depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza».

<sup>36</sup> Individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

<sup>37</sup> P. 83 del dattiloscritto.

<sup>38</sup> Va segnalato che, a legislazione vigente, i protocolli operativi per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale delle sezioni Lavoro propongono soluzioni spesso diverse. Il Protocollo capitolino già citato, per esempio, prevede che anche le udienze che richiedano la comparizione delle parti possano essere svolte da remoto soltanto se richieste con istanza congiunta dei difensori «da depositarsi almeno sette giorni prima dell'udienza, contenente l'espressa rinuncia di entrambi alla comparizione delle parti», lasciando al giudice l'opzione di convocarle comunque con la medesima modalità. Diversamente il Protocollo del Tribunale di Firenze prevede la dematerializzazione anche della prima udienza di discussione (con esonerazione delle parti dalla partecipazione personale), rimettendo a tale sede l'opportunità di fissazione di un'udienza tradizionale per il tentativo di conciliazione, l'interrogatorio libero o formale.

Luiso, più opportunamente, rimetteva l'opzione con riferimento alla prima udienza alla richiesta di tutte le parti costituite.

La modalità potrà, dunque, essere disposta per le (eventuali) udienze successive, e, quindi, per la sola ammissione dei mezzi di prova che non si siano potuti produrre prima e giustificati dalle difese di controparte (art. 420, c. 5). In ragione dei limiti soggettivi è escluso che le prove costituenti possano essere assunte da remoto, opzione possibile con riferimento a quelle precostituite pur con tutte le difficoltà del giudice di valutarne, a distanza, l'ammissione ed ancor più della controparte che debba, per esempio, disconoscere un documento oppostogli.

Ugualmente sarà possibile celebrare a distanza la fase decisoria tanto per quanto attiene alla discussione orale e alle conclusioni, quanto per la lettura della sentenza o del dispositivo<sup>39</sup>.

Infine, ad avviso di chi scrive, la modalità da remoto potrebbe essere utilmente impiegata quando dagli atti introduttivi emergano profili attinenti alla regolarità dell'instaurazione del giudizio ovvero del contraddittorio. In queste ipotesi, difatti, la prima udienza sarebbe unicamente destinata alla discussione sui vizi riscontrati dal giudice e sul successivo ordine di sanatoria, rendendo non necessaria la partecipazione personale delle parti non potendosi procedere a nessuna attività in carenza di giurisdizione, di atti regolarmente notificati o sottoscritti e così via. In queste specifiche situazioni la dematerializzazione comporterebbe senz'altro un beneficio in termini di tempi e organizzazione delle "agende" tanto del magistrato quanto dei difensori, permettendo di riservare la celebrazione canonica a udienze che effettivamente richiedono un'interlocuzione più franca e genuina perché relative all'indagine e alla valutazione di elementi meno o non soltanto tecnici (certo, a condizione che i magistrati abbiano cura di studiare preventivamente i fascicoli delle prime udienze e dunque di segnalare in anticipo ai difensori la possibilità di celebrare l'udienza da remoto).

---

<sup>39</sup> Va segnalato che si è dubitato in radice della compatibilità di tale modalità con la previsione della lettura del dispositivo in udienza tanto da ritenerla ammissibile per le sole inibitorie (art. 431 c.p.c.) e per i licenziamenti assoggettati al c.d. Fornero in grado d'appello, cfr. in questi termini il decreto del 13 marzo 2020 del Presidente della Corte d'appello di Milano, anche se adottato in ottemperanza alla precedente disciplina dell'art. 2 co. 2 lett. h) del d.l. n. 11/2020. Di tale avviso questi termini, L. Casciaro, *Prime riflessioni sull'udienza c.d. a trattazione scritta nel rito del lavoro (art. 83, co. 7 lett. b), D.L. 18/2020*), in *Il diritto vivente*, cit., 124, il quale tuttavia osserva altresì che nel primo periodo della pandemia, interpretazioni eccessivamente rigoristiche avrebbero condotto a «conseguenze abnormi, escludendo la possibilità di assicurare la tutela dei diritti mediante la prosecuzione dell'attività giudiziaria proprio in un settore, come quello del lavoro, in cui le esigenze di celerità sono semmai più avvertite».

Lo stesso a dirsi per quanto attiene al processo d'appello, giudizio sostanzialmente chiuso a *nova*, e nel quale la partecipazione delle parti non è mai richiesta. I contenuti margini di trattazione orale, pertanto, ben potrebbero essere assolti mediante collegamenti audiovisivi.

#### **4. – (Segue). Le udienze a trattazione scritta (*g-quinquies* e *g-sexies*)**

La lettera *g-quinquies*) dell'emendamento governativo è volta a che il legislatore delegato preveda che, «fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice *possa, o debba* in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori [...] siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice».

Quella scritta è la forma di celebrazione che si allontana di più dal modello del rito del lavoro, caratterizzato da una spiccata oralità rispetto a quello di cognizione ordinaria<sup>40</sup> nel quale strutturalmente sono possibili, attesa la minore concentrazione, più margini di interlocuzione scritta e che più si presta alla sostituzione di talune udienze con il deposito di memorie limitate a contenere «sole istanze o conclusioni».

Nel processo del lavoro, al contrario, il legislatore ha espressamente previsto due sole ed eccezionali ipotesi in cui l'attività naturalmente svolta in presenza può essere surrogata dallo scritto. In primo luogo, il comma sesto dell'art. 420 prevede che, «ove ricorrano gravi motivi», il giudice possa concedere un breve termine per il deposito in cancelleria di «note difensive». Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, tali memorie «non possono in alcun caso contenere né nuove domande di merito né nuove istanze istruttorie»<sup>41</sup>, come non è possibile sollevare con esse contestazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nella memoria di

---

<sup>40</sup>Com'è noto, la trattazione mediante scambio di note era consentita proprio dall'art. 180, comma 2, fino alla novella operata con il d.l. n. 55/2005, in forza della quale è prevista oggi una "appendice scritta" dell'udienza di prima comparizione e trattazione (art. 183, comma 6), nonché dall'ultimo comma dell'art. 170 c.p.c. e dall'art. 83 *bis* delle disp. att. c.p.c.

<sup>41</sup> Cass. civ. Sez. III Sent., 26/02/2008, n. 5026

costituzione<sup>42</sup> e finanche, prospettazioni giuridiche che comportino «l'introduzione di un nuovo tema di indagine»<sup>43</sup>.

In secondo luogo, il deposito di note scritte, naturalmente destinate a contenere le «sole conclusioni», è previsto dall'art. 429, c. 2 se le parti ne fanno richiesta e «se il giudice lo ritiene necessario», prevedendosi in tal caso il rinvio dell'udienza «per la discussione e la pronuncia della sentenza».

La previsione *de iure condendo*, analogamente a quella vigente, consente in realtà la trattazione scritta anche per attività ulteriori, atteso che le disposizioni di riferimento riferiscono oltre che di «conclusioni» anche di «istanze» le quali ben potrebbero essere «nuove» e, per esempio, contenere le richieste istruttorie giustificate dalle difese di controparte previste dal quinto comma dell'art. 420, differenti per contenuti e innovatività delle già esaminate note difensive previste dal comma successivo. Tuttavia, per legittimare lo scritto in caso di attività “innovative” il legislatore delegato – positivizzando quanto avviene in base ai Protocolli attualmente vigenti – preveda e disciplini la possibilità di depositare controdeduzioni.

Va, infatti, rilevato che il testo normativo attualmente vigente non riferisce dell'eventualità che vengano depositate memoria di replica, sicché l'ambito applicativo avrebbe dovuto essere molto limitato, tuttavia l'esperienza finora maturata ne ha fatto registrare un massivo utilizzo, neppure sempre bilanciato dal contrappeso della previsione di un termine per controdedurre.

In ogni caso, stante la limitazione oggettiva conservata dall'emendamento, la trattazione scritta, non più imposta da esigenze sanitarie, dovrebbe essere limitata al minimo, soprattutto sul terreno del rito speciale del lavoro e, dunque, mai dovrebbe poter sostituire le udienze dedicate alla discussione della causa assicurando il rispetto dell'art. 128 c.p.c.

A questo proposito va rilevato che in un processo caratterizzato da elevata tecnicità com'è quello moderno, qualsiasi attività che non attribuisca rilevanza all'interazione con la parte potrebbe essere surrogata dallo scritto del difensore<sup>44</sup>. Tuttavia, l'imposizione di determinate forme, e con esse la ritualità e la solennità del processo, rispondono ad esigenze ulteriori e prevalenti rispetto alla celerità dell'accertamento e all'uso

---

<sup>42</sup> Cass. civ. Sez. lavoro, 18/03/2005, n. 5918; Cass. civ. Sez. lavoro, 03/02/2003, n. 1562, in *Foro it.*, 2003, I, 1453.

<sup>43</sup> Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 8/10/2013, n. 22866.

<sup>44</sup> Si pensi all'attuale configurazione del giudizio per cassazione in cui l'oralità costituisce ipotesi più che residuale.

efficiente della risorsa giustizia, che non possono essere aggirate con il semplice riferimento al dato per cui fin troppo spesso la gran parte delle udienze, ivi comprese quelle destinate alla discussione orale, si traducono in uno «stanco rito formale» in cui i difensori si riportano ai precedenti scritti difensivi<sup>45</sup>. D'altro canto, il formale ossequio al principio dell'oralità non deve neppure condurre a sacrificare una tutela effettiva dei diritti delle parti là dove esse possano essere coinvolte nell'opzione relativa alla celebrazione dell'udienza e quest'ultima non sacrifichi altri principi ugualmente rilevanti. La garanzia della pubblicità dell'udienza, necessariamente sacrificata da tale modalità di trattazione, non è difatti posta nell'esclusivo interesse delle parti. Anche senza voler richiamare il dato storico per cui tale caratteristica è un portato dell'Illuminismo e connota gli ordinamenti democratici, l'art. 6 della Carta EDU colloca, anche per i «diritti e doveri di carattere civile», il diritto all'udienza pubblica nell'alveo delle garanzie dell'«equo processo», alla stessa stregua di altre più avvertite o «note». In particolare, essa assicura la trasparenza dell'operato e della decisione finale del giudice<sup>46</sup>, e preserva «la fiducia nelle Corti e nei Tribunali da parte della collettività, rassicurata sul fatto che lo sforzo di stabilire la verità sarà massimo», impedendo «una giustizia segreta, sottratta al controllo del pubblico»<sup>47</sup>.

La giurisprudenza dell'alta Corte europea ha chiarito altresì che tale canone ammette deroghe, anche ulteriori rispetto a quelle espressamente previste<sup>48</sup>, ritenendo legittima una trattazione esclusivamente scritta con riferimento alla natura o alla sede delle questioni trattate: altamente tecniche, nelle quali rilevi il sapere specialistico del giudice o degli ausiliari, ovvero nei giudizi di impugnazione in cui, a fronte dei precedenti gradi, il giudice superiore è chiamato ad affrontare e risolvere questioni di puro diritto, senza che si proceda a nuovi accertamenti di fatto o all'assunzione di prove. «In queste circostanze, infatti, non possono ignorarsi esigenze di economia ed efficienza processuale, riguardo alle quali il principio di pubblicità risulterebbe recessivo o, addirittura, controproducente rispetto

---

<sup>45</sup> In questi termini L. LOMBARDO, *Il nuovo volto della Cassazione civile. A proposito della legge 25 ottobre 2016 n. 197*, in *Questionegiustizia.it*, §. 2.

<sup>46</sup> La disposizione riconosce il diritto di ogni persona «a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge».

<sup>47</sup> Si veda Corte Edu, *Riepan c. Austria*, 14 novembre 2000, § 27; *Tierce e altri c. San Marino*, 25 luglio 2000, § 92; *Serre c. Francia*, 29 settembre 1999; *Szucs c. Austria*, 24 novembre 1997; *Acsen c. Germania*, 8 dicembre 1983.

<sup>48</sup> Dalla medesima norma «nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia».

a un altro principio altrettanto fondamentale nell'ottica dell'equo processo: il diritto alla ragionevole durata del procedimento»<sup>49</sup>. Sia pur si tratti di una garanzia più sentita sul terreno del processo penale, le affermazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo possono utilmente orientare l'interprete nella individuazione delle ipotesi in cui il contraddittorio orale e pubblico non ammetta surrogati, atteso che, anche per il processo civile, il rischio di un processo scritto e «segreto», destinato oltretutto a concludersi con una decisione motivata in modo sempre più contratto e tecnico e, dunque, non controllabile, né comprensibile al cittadino, è elevato e preoccupante. Sulla scorta di tali condivisibili principi, la modalità a trattazione scritta dovrà costituire un'ipotesi residuale di lavoro per giudici e parti una volta superate le esigenze di contenimento del contagio; risulterà sicuramente legittima e addirittura utile ove sostituisca udienze deputate a raccogliere mere istanze ovvero il richiamo di difese precedenti; come pure nel giudizio di impugnazione, attesi gli spazi ridotti concessi all'oralità in grado di appello.

Nel senso indicato dai principi europei dovrà, inoltre, orientarsi il legislatore delegato nel dettare la disciplina di dettaglio, in particolare a fronte della previsione che dispone nel senso dell'obbligo del giudice di disporre la trattazione scritta in caso di richiesta congiunta di parte. Atteso che la pubblicità dell'udienza integra un principio di ordine pubblico processuale, derogabile soltanto in casi eccezionali ad avviso di chi scrive, la richiesta di parte non potrà essere ritenuta vincolante per il giudice che dovrà comunque conservare uno spazio di valutazione che gli permetta di valutare la ricorrenza degli elementi individuati dalla giurisprudenza europea. Gli stessi criteri dovrebbero ovviamente orientare il giudice che intenda optare d'ufficio per la trattazione scritta; in tali casi alle parti è concessa un'opposizione di futura regolamentazione. Circa l'inopportunità in termini sia di tempi e costi sia con riferimento al principio di collaborazione si rimanda a quanto già osservato per la trattazione da remoto. In questa sede, nondimeno, può rilevarsi come la disciplina attualmente prevista dall'art. 221, c. 4 sia senz'altro più ragionevole. La disposizione citata stabilisce che il giudice comunichi alle parti almeno trenta giorni prima della data già fissata per l'udienza tradizionale che la stessa è, d'ufficio, «sostituita dallo scambio di note scritte» ma che queste possano in ogni caso presentare istanza di trattazione orale (entro cinque giorni dalla comunicazione del

---

<sup>49</sup> G. VALENTINI GRIGIONI, *La pubblicità dell'udienza*, in *Questionegiustizia.it* §. 1., ove pure i riferimenti alla giurisprudenza europea e nazionale di riferimento. Su, *La pubblicità dei giudizi*, cfr. ampiamente N. MINAFRA in *Giusto processo civ.*, 2018, 875 ss. e 1151 ss.

provvedimento), che pur nel silenzio della legge, deve essere ragionevolmente motivata, tanto in ordine al superamento delle condizioni soggettive o oggettive poste dalla disposizione, quanto in relazione alla rappresentazione di esigenze specifiche, con corrispondente onere motivazionale del magistrato, specie in caso di rigetto.

L'emendamento governativo, infine, non equipara il mancato deposito all'assenza, ragion per cui è ragionevole escludere che il legislatore delegato possa far conseguire l'applicazione dell'art. 181 c.p.c., come invece attualmente espressamente previsto dall'art. 221<sup>50</sup>.

L'ultimo criterio di delega, previsto dalla lettera *g-sexies* prevede che «il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, possa disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 191 del codice di procedura civile». L'emendamento riprende esattamente il contenuto precettivo dell'art. 221, c. 8. Si tratta di soluzione opportuna in termini di celerità e recupero di efficienza, in quanto consente di evitare la celebrazione di un'udienza surrogando l'adempimento di forma con il deposito digitale. Resta inteso che la formulazione dei quesiti precede il giuramento, e, pertanto, sarebbe preferibile che tale attività avvenisse (come spesso avviene) nel corso di un'udienza partecipata, atteso che una piana discussione tra parti e giudice sul punto favorisce una più utile prosecuzione del processo<sup>51</sup> e il pieno dispiegarsi delle attività difensive che non sempre risultano soddisfatte attraverso la partecipazione alle operazioni peritali o le osservazioni riferite alla CTU (artt. 194 e 195 c.p.c.).

---

<sup>50</sup> Nello stesso senso, DALFINO, *Processo del lavoro*, cit. p. 13.

<sup>51</sup> Così, quasi testualmente, COREA, *Il diritto di difesa*, cit., §. 4; conforme DALFINO, cit.